

Consiglio Regionale della Puglia
3^ Commissione Consiliare Permanente

OGGETTO : D.D.L. Norme concernenti la materia veterinaria

RELATORE : DI GIOIA LILLINO

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

La legge regionale 8.II.1982 n.32 aveva attribuito le funzioni amministrative in materia veterinaria nel quadro del regime dell'organizzazione prevista dalla legge 23.12.1978 n.833, nel contempo istituendo il servizio veterinario regionale (funzionalmente dipendente dal Presidente della Giunta regionale) e dettando norme di organizzazione nell'ambito delle unità sanitarie locali.

Con legge regionale 11.2.88 n.6 (Art.18) la predetta legge regionale n.32/1982 è stata abrogata.

Si rende necessario quindi riproporre all'approvazione un nuovo testo normativo sulla materia.

Il disegno di legge che si sottopone all'esame sostanzialmente recepisce le disposizioni già previste dalla legge 32/82 riordinandole peraltro secondo lo schema già in vigore per l'aspetto dell'igiene pubblica fissato con legge regionale 20.7.84 n.36.

In definitiva, il nuovo testo:

- riconduce le disposizioni nell'alveo delle attribuzioni delle funzioni della materia ai vari livelli politico - decisionali e organizzativi e soprattutto riaccorpando nell'area della sanità la collocazione della trattazione, unificando il sistema, per comprensibili motivazioni di unitarietà di gestione e di indirizzo, oltre che per esigenze funzionali e organizzative, conservando peraltro gli opportuni collegamenti con altri settori operativi regionali (quale quello della agricoltura)
- non detta norme organizzative di servizi regionali, opportunamente consentendo che la materia venga trattata nella sede naturale della normativa regionale sull'organizzazione degli uffici della Regione;
- fissa la struttura organizzativa del servizio di igiene e assistenza veterinaria delle unità sanitarie locali, sull'articolazione delle due aree previste e la dotazione minima dell'organico, rinviando peraltro alla normativa generale la determinazione dettagliata della pianta

- 2 -

rganica, per l'ovvia considerazione che solo nel quadro globale e coordinato
tale aspetto può trovare completa definizione secondo le esigenze operative

Peraltro, è innovativa la prtevisione della possibilità che taluni
servizi possono essere organizzati e gestiti in forma comune (attuazione
di piani di profilassi, lotta al randagismo, la gestione di impianti
di distruzione e sistemi di documentazione).

Tali servizi (indicati in modo non tassativo) richiedono impegno
organizzativo e di investimento di risorse che, considerati per singole
UU.SS.LL., risultano onerosi, mentre, in forma comune, diventano non solo
più facilmente realizzabili, ma anche più economici sotto il profilo
gestionale. Non si prevede organizzazione per tali servizi comuni: le
esigenze e le autonomie determinazioni delle UU.SS.LL. possono raggiungere
livelli organizzativi secondo le effettive esigenze e con apporti proporzio
nati alle singole esigenze e possibilità.

La terza Commissione nella seduta del 12 maggio c.a. ha licenziato
il D.D.L., a maggioranza con il voto di astensione dei rappresentanti
il gruppo PCI (assente il componente del gruppo MSI).

La Commissione ha quindi recepito tutti gli emendamenti apportati
dalla sottocommissione sia la norma transitoria realtiva alla piante
organiche, presentata dal Governo Regionale..

Si sottopone, intanto, all'approvazione di codesto Onorevole Consesso
il provvedimento in esame.

Di Gioia Lillino

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 12 DEL 12.5.89

1. La III Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 12.5.89
i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale
rispettivamente il 15.3.89 prot. I789/141 D.D.L. Norme concernenti
la materia veterinaria" atto cons. 359/A

2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere parere
FAVOREVOLE A MAGGIORANZA
sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che co-
stituisce parte integrante della presente decisione _____
La commissione ha fatto proprio sia il documento emendato
dalla sottocommissione sia la norma transitoria relativa alle piante organiche
3. La III Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Com-
missari:
FAVOREVOLE: Tedesco, Armenise, Bianco, Ciannonea,
Augelli (sostituisce Di Gioia)
CONTRARI: _____
ASTENUTI: Godelli, _____
5. La III Commissione ha designato quale relatore in Aula il Commissario:
Di Gioia Lillino

Art. 1 Attribuzioni dei comuni

1. Le funzioni in materia veterinaria, non espressamente attribuite alla competenza dello Stato e della Regione, sono esercitate dai comuni, che si avvalgono delle rispettive unità sanitarie locali.
2. Tali funzioni in particolare concernono:
 - a) la profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive ed infestive degli animali soggetti a misura di polizia veterinaria;
 - b) le indagini epizootologiche su base locale e la tutela igienico sanitaria degli allevamenti;
 - c) l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria;
 - d) la vigilanza sulla vendita, sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, sui pubblici abbeveratoi, sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;
 - e) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali;
 - f) la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;
 - g) la vigilanza sull'importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti e avanzi animali, ove prevista dalla vigente normativa;
 - h) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;
 - i) la tutela igienico-sanitaria dei mangimi per l'alimentazione zootecnica; la vigilanza sulla protezione degli animali e sulla utilizzazione degli stessi per esperimenti scientifici;
 - l) la vigilanza ed il controllo per la repressione dell'impiego di sostanze ormonali e antiormonali come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale degli animali, le cui carni ed i cui prodotti siano destinati all'alimentazione umana;
 - m) la vigilanza sui farmaci per uso veterinario e sul loro impiego negli animali;

ART. 1 Attribuzioni dei comuni

1. Idem
2. Idem
 - a) Idem
 - b) "
 - c) "
 - d) La vigilanza sulla vendita degli animali e sui locali ad essa adibita, sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, sui pubblici abbeveratoi, sulle sardine, sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;
 - e) idem
 - f) idem
 - g) idem
 - h) idem
 - i) idem
 - l) idem
 - m) idem

(segue art. 1)

- n) la vigilanza sull'esecuzione dei piani di profilassi delle malattie degli animali;
 - o) la vigilanza sull'utilizzazione dei prodotti di origine animale per la produzione opoterapica;
 - p) l'ispezione, la vigilanza ed il controllo veterinario degli alimenti di origine animale e dei relativi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, commercializzazione e, in collaborazione con i servizi di igiene pubblica, nella fase di somministrazione;
 - q) la profilassi della rabbia;
 - r) ogni altra funzione in materia di medicina veterinaria attribuita ai comuni dalle leggi dello Stato e della Regione.
3. I consigli comunali adottano i regolamenti del servizio veterinario sulla base di direttive emanate dalla Giunta regionale.

(segue art.1)

- n) L'attuazione dei piani di profilassi delle malattie degli animali e la vigilanza sulla loro esecuzione;
 - o) idem
 - p) idem
 - q) la profilassi della rabbia e lotta al randagismo;
 - r) idem
3. L'Assemblea della Unità Sanitaria locale, su proposta del Comitato di Gestione, adotta il regolamento del Servizio Veterinario sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale;
4. Il regolamento deve essere adottato entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

Art. 2 Funzioni delegate e subdelegate ai comuni

1. Sono delegate ai comuni, che le esercitano tramite le unità sanitarie locali:

- a) le funzioni delegate dallo Stato alle regioni ai sensi dell'articolo 7, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n.833;
- b) le funzioni in materia di attività di medicina veterinaria per il miglioramento e l'incremento zootecnico, nonché di servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali, demandate alla competenza regionale dall'articolo 56, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;
- c) le funzioni in materia di assistenza zoiatrica, demandate alla competenza regionale dall'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n.4;
- d) le funzioni in materia di igiene degli alimenti e delle bevande, demandate alla competenza regionale dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.327, per quanto riguarda i prodotti di origine animale ed in collaborazione col servizio di igiene pubblica.

2. I comuni trasmettono alla Giunta regionale:

- una relazione annuale sull'andamento delle funzioni delegate;
- copia degli atti definitivi emanati nell'esercizio delle funzioni delegate;
- ogni informazione richiesta per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo.

3. In caso di perdurante ingiustificato ritardo ovvero di omissione della emanazione di singoli atti inerenti l'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione.

Art. 3 Attribuzioni del sindaco

1. Il sindaco adotta nella materia veterinaria i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione, ivi compresi quelli già demandati al veterinario provinciale ed al veterinario comunale, nonché quelli relativi alle materie delegate di cui al precedente articolo, ed emana i provvedimenti contingibili ed urgenti.

2. L'attività istruttoria, tecnica ed amministrativa, è espletata dal servizio di igiene ed assistenza veterinaria dell'unità sanitaria locale.

Art. 2 Funzioni delegate e subdelegate ai comuni

1. Idem

a) idem

b) idem

c) idem

d) idem

2. Le Unità Sanitarie Locali trasmettono alla Giunta regionale;

- idem

- idem

- idem

3. Idem

Art. 3 Attribuzioni del Sindaco

1. Il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, adotta in materia di igiene e sanità veterinaria i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione, ivi compresi

idem

"

"

2. Idem

Art. 4 Attività delle unità sanitarie locali in materia di veterinaria, ambiti territoriali, servizi multizonali e servizi comuni.

1. Le unità sanitarie locali esercitano le attività relative alla materia veterinaria di primo livello e di pronto intervento di norma nei distretti sanitari di base; le disposizioni concernenti il raggruppamento di funzioni omogenee in unico servizio nell'unità sanitaria locale non si applicano per la materia veterinaria.

2. Il Consiglio regionale, sentiti i comuni interessati, tenuto conto dei parametri di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1978, n.833, può disporre l'organizzazione del servizio di igiene e assistenza veterinaria comprendente ambiti territoriali di più unità sanitarie locali, ferma in ogni caso l'uniformità delle prestazioni, anche specialistiche, in tutti i comuni interessati.

3. Il piano sanitario regionale prevede l'istituzione dei servizi multizonali e la definizione dei relativi ambiti territoriali.

4. Le unità sanitarie locali possono stipulare convenzioni per l'esercizio di servizi comuni.

Art.4 Attività delle unità sanitarie locali in materia di veterinaria, ambiti territoriali, servizi multizonali e servizi comuni.

1. Idem

2. idem

3. idem

4. idem

Art. 5 Attribuzioni del comitato di gestione delle unità sanitarie locali

1. I provvedimenti in materia veterinaria, non riservati alla competenza dello Stato e che la presente legge non riserva alla competenza degli organi regionali e del sindaco, sono adottati dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

ART. 5 Attribuzioni del comitato di gestione delle unità sanitarie locali

1. idem

Art. 6 Servizio di igiene e assistenza veterinaria dell'unità sanitaria locale.

1. Il servizio di igiene e assistenza veterinaria di ciascuna unità sanitaria locale ovvero del raggruppamento di unità sanitarie locali costituite a norma del comma 2. del precedente articolo 4 cura l'attività istruttoria, propositiva ed esecutiva, preordinata all'esercizio delle funzioni attribuite o delegate con la presente legge, nonché l'esercizio della vigilanza connessa alle funzioni stesse.

2. Nei comuni che comprendono più unità sanitarie locali è istituito un solo servizio di igiene e assistenza veterinaria.

3. Il servizio di igiene e assistenza veterinaria si articola nelle aree "sanità animale" e "igiene della produzione e della commercializzazione degli alimenti di origine animale", alle quali sono preposti veterinari della più elevata posizione funzionale, tenuto conto preferibilmente della specializzazione e dell'esperienza nelle specifiche materie, e addetti almeno un veterinario coadiutore e uno collaboratore per ciascuna.

4. Il personale veterinario e tecnico di vigilanza addetto alle funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo, assume, limitatamente ai compiti cui è destinato, rispettivamente la qualifica di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 221 del codice di procedura penale secondo le procedure vigenti in materia.

Art. 7 Responsabile del servizio di igiene e assistenza veterinaria

1. Il responsabile del servizio di igiene e assistenza veterinaria sovrintende alle attività volte ad assicurare l'esercizio delle funzioni in materia veterinaria, secondo le direttive del comitato di gestione, disciplina l'impiego del personale addetto al servizio, propone al sindaco o al comitato di gestione l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza in materia veterinaria.

2. Il responsabile del servizio, inoltre, è tenuto a richiedere al Presidente della Giunta regionale o al sindaco, l'emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela della pubblica salute; nelle more della adozione dei relativi provvedimenti formali, è tenuto ad attivare tutti gli interventi indispensabili ad assicurare la pubblica incolumità, che cessano di aver efficacia se non sono seguiti, entro sette giorni, dal provvedimento formale di cui al precedente comma.

Art.6 Servizio di igiene e assistenza veterinaria dell'unità sanitaria locale.

1. Idem

2. idem

3. Il servizio di igiene e assistenza veterinaria si articola nelle aree "sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali" e "igiene della produzione e della commercializzazione degli alimenti di origine animale", alle quali sono preposti veterinari dirigenti; a ciascuna area devono essere addetti almeno un veterinario coadiutore, un collaboratore e personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

4. Il personale veterinario e tecnico di vigilanza addetto alle funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo, assume, limitatamente ai compiti cui è destinato, la qualifica di funzionario di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 221 del codice di procedura penale secondo le procedure vigenti in materia.

ART.7 Responsabile del servizio di igiene e assistenza veterinaria

1. Idem

2. idem

Art. 8 Organizzazione del servizio di igiene e assistenza veterinaria

1. Le unità sanitarie locali determinano l'organico del personale dei rispettivi servizi di igiene e assistenza veterinaria nel quadro delle disposizioni del piano sanitario regionale, delle disposizioni e delle indicazioni statali e regionali.
2. E' nominato dirigente del servizio di igiene e assistenza veterinaria il preposto ad area funzionale in possesso del maggior punteggio per titoli, da valutare secondo la normativa per i concorsi di assunzione.
3. Il veterinario preposto ad area che appartenga a posizione funzionale apicale che non sia membro dell'ufficio di direzione è chiamato ad intervenire ai lavori dello stesso per le questioni concernenti l'area.
4. Il veterinario preposto a ciascuna area funzionale dirige la relativa attività, riferisce periodicamente al dirigente del servizio e formula proposte per lo svolgimento dei piani di lavoro.
5. Nell'ambito del servizio veterinario ovvero di ciascuna area funzionale possono, con deliberazione del comitato di gestione, essere costituiti gruppi di lavoro per specifiche attività e per programmi particolari, cui possono essere preposti veterinari coadiutori. Gruppi di lavoro cui siano preposti veterinari coadiutori, preferibilmente muniti dei titoli specifici di specializzazione, in particolare, possono essere costituiti, ove se ne appalesino esigenze operative, per:
 - la responsabilità sanitaria dei macelli pubblici e privati, dei macelli avi-cunicoli e dei laboratori di sezionamento delle carni;
 - la responsabilità sanitaria dei mercati delle carni e dei prodotti ittici.
6. I veterinari collaboratori assicurano, nell'ambito delle aree funzionali, le prestazioni di base con l'assistenza del personale ausiliario addetto.
7. Le unità sanitarie locali possono stipulare convenzioni con veterinari liberi professionisti per l'espletamento delle funzioni del servizio veterinario nel quadro e nei limiti delle disposizioni in vigore.

Art.8 Organizzazione del servizio di igiene e assistenza veterinaria

1. Idem
2. E' nominato responsabile del servizio di igiene e assistenza veterinaria il dirigente di area funzionale in possesso del maggior punteggio per titoli, da valutare secondo la normativa per i concorsi di assunzione.
3. Il veterinario dirigente di area funzionale che non è membro dell'ufficio di direzione partecipa ai lavori dello stesso per le questioni concernenti la propria area.
4. Il veterinario dirigente di ciascuna area svolge le funzioni di cui all'art.4 del DPR 7 settembre 1984, n.821, formula proposte per lo svolgimento dei piani di lavoro e riferisce periodicamente al responsabile del servizio.
5. Nell'ambito di ciascuna area funzionale, con deliberazione del comitato di gestione, possono essere costituite unità operative per specifiche attività e per programmi particolari, cui possono essere preposti veterinari coadiutori, preferibilmente muniti dei titoli specifici di specializzazione.
Tali unità, in particolare, possono essere costituite per:
 - la responsabilità idem
 - la responsabilità idem
6. I veterinari collaboratori svolgono le funzioni di cui all'articolo 6 del DPR 7 settembre 1984, n.821.
7. Soppresso.

Art. 9 Attività nell'interesse dei privati

1. I servizi di igiene e assistenza veterinaria delle unità sanitarie locali possono effettuare prestazioni ed eseguire accertamenti ed indagini per conto e nell'interesse di terzi richiedenti, in materia veterinaria, compatibilmente con l'esigenza di assicurare l'assolvimento dei compiti istituzionali.

2. La Giunta regionale stabilisce le prestazioni, gli accertamenti e le indagini che, oltre i casi previsti dalla legge, possono essere effettuati in favore di terzi richiedenti e fissa le tariffe a carico degli stessi, nonché le modalità di riscossione e la destinazione delle somme.

Art. 10 Sostituzione del veterinario provinciale e comunale

1. Gli adempimenti conseguenti a valutazioni di ordine tecnico, già demandati al veterinario provinciale o al veterinario comunale, nella materia di cui alla presente legge, sono attribuiti al responsabile del servizio di igiene e assistenza veterinaria dell'unità sanitaria locale.

2. Il responsabile del servizio di igiene e assistenza veterinaria della unità sanitaria locale sostituisce il veterinario provinciale ed il veterinario comunale in tutti gli organismi, comitati, collegi e commissioni per cui le leggi vigenti prevedano la partecipazione degli stessi in qualità di presidente o componente.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità, designa quale componente di commissioni di interesse regionale e provinciale, in sostituzione del veterinario provinciale, un responsabile di servizio di igiene e assistenza veterinaria dipendente dal servizio sanitario.

ART. 9 Attività nell'interesse dei privati

1. Idem

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le prestazioni,..... idem

ART. 10 Sostituzione del Veterinario provinciale e comunale.

1. Gli adempimenti conseguenti a valutazioni di ordine tecnico, già demandati al veterinario provinciale o al veterinario comunale, nella materia di cui alla presente legge, sono attribuiti al servizio di igiene e assistenza veterinaria dell'unità sanitaria locale.

2. idem

3. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità, designa quale componente di commissioni di interesse regionale e provinciale, in sostituzione del veterinario provinciale, un dirigente di area dipendente dal servizio sanitario.

1. La Giunta regionale esercita le funzioni espressamente riservate e attribuite alla competenza regionale in materia veterinaria.
2. In particolare, su proposta dell'assessore alla sanità:
 - a) svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di verificare ed assicurare, nell'ambito della programmazione regionale, l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio in materia veterinaria;
 - b) per le stesse finalità provvede al necessario raccordo tecnico-amministrativo tra i servizi veterinari delle unità sanitarie locali e quelli centrali e periferici del ministero della sanità, istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.614;
 - c) emana direttive in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria e ne verifica l'attuazione;
 - d) coordina e verifica l'esercizio delle funzioni ufficiali dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali svolte in esecuzione delle direttive sanitarie del Consiglio della Comunità Economica Europea e, in particolare, di quelle relative agli scambi di animali e carni con gli Stati membri, recepite con la legge 30 aprile 1976, n.397, e con la legge 29 novembre 1971, n.1073. Coordina e verifica, altresì, l'applicazione nel territorio regionale della vigente normativa sanitaria che regola i traffici di importazione, esportazione e transito, da e per l'estero, di animali, prodotti e avanzi animali;
 - e) predispose i piani regionali di profilassi e di risanamento del bestiame previsti dalla normativa statale e regionale e ne coordina la corretta applicazione;
 - f) provvede alla classificazione delle acque marine ai sensi della legge 2 maggio 1977, n.192;
 - g) relativamente agli aspetti veterinari, esercita le funzioni di propria competenza sulla pesca marittima, ai sensi degli articoli 19 e 22 della legge 14 luglio 1965, n.963;
 - h) assicura il coordinamento delle iniziative zootecniche e nel quadro della programmazione regionale sanitaria ed economica;
 - i) provvede alla istituzione e organizzazione dei corsi di aggiornamento e di specializzazione per veterinari nonché di corsi di formazione professionale per il personale para-veterinario, con la collaborazione degli istituti universitari, dell'Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata e delle associazioni di categoria;
 - l) provvede a raccogliere ed elaborare i dati statistici sulle malattie degli animali e a promuovere ogni iniziativa per la migliore conoscenza dello stato sanitario del patrimonio zootecnico regionale ai fini del suo miglioramento;
 - m) predispose direttive per la elaborazione del regolamento del servizio veterinario, proponendo anche uno schema tipo;
 - n) indirizza e controlla l'esercizio delle funzioni delegate o sub-delegate di cui al precedente articolo 2.

1. Idem
2. idem
 - a)idem
 - b)idem
 - c)idem
 - d)coordina e verifica l'esercizio delle funzioni dei servizi veterinari.....idem
 - e)idem
 - f)idem
 - g)idem
 - h)idem
 - i)provvede alla istituzione e organizzazione dei corsi di aggiornamento e di specializzazione per veterinari nonché di corsi di formazione professionale per il personale tecnico e ausiliario, con la collaborazione idem
 - l)idem
 - m)soppresso
 - n)idem

3. La Giunta regionale assicura altresì il necessario coordinamento tecnico e funzionale tra gli interventi in materia di profilassi e di bonifici sanitaria degli allevamenti con interventi per il miglioramento dello stato di salute e di produttività del patrimonio zootecnico da effettuare sulla base di piani ~~emanati~~ predisposti dall'assessorato all'agricoltura

3. idem

Art. 12 Attribuzioni del presidente della Giunta regionale

1. Il presidente della Giunta regionale:

- a) emana le ordinanze contingibili ed urgenti interessanti il territorio regionale o quello di più comuni;
- b) emana gli atti finalizzati alla esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi del precedente articolo;
- c) adotta ogni altro provvedimento espressamente attribuitogli dalla legge, che non realizzi l'esercizio di funzioni trasferite o delegate ai sensi della presente legge.

2. Le funzioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma possono essere delegate all'assessore alla sanità.

3. L'attività istruttoria e preparatoria, tecnica ed amministrativa, preordinata all'emanazione dei provvedimenti di cui al presente articolo, è svolta dagli uffici regionali, dai presidi e dai servizi delle unità sanitarie locali.

4. L'esecuzione dei provvedimenti di cui al precedente primo comma è demandata ai Sindaci e alle unità sanitarie locali competenti per territorio.

ART. 12 Attribuzioni del presidente della Giunta regionale

idem

Art. 13 Programmi di profilassi obbligatoria e bonifica sanitaria

1. Le unità sanitarie locali, tramite i propri servizi di igiene e assistenza veterinaria, attuano i piani zootecnici di profilassi e di miglioramento della produttività degli animali, nelle forme e con le modalità stabilite nei piani medesimi.

2. La commissione provinciale prevista dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n.33, prevede, d'intesa con i servizi veterinari delle unità sanitarie locali, alla predisposizione dei programmi di profilassi obbligatoria per il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, disciplinata dalla legge 9 giugno 1964, n.615 e successive modifiche, nonché dai relativi decreti ministeriali di attuazione.

3. La commissione di cui al precedente comma, nominata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità, è presieduta da un funzionario dei ruoli della Regione del più alto livello funzionale, cui sia attribuito il coordinamento di settore, ovvero da un responsabile di servizio di igiene e assistenza veterinaria dipendente dal servizio sanitario.

4. Le unità sanitarie locali, qualora non possano assicurare con veterinari delle stesse dipendenti l'esecuzione dei programmi di profilassi e di bonifica sanitaria di cui ai precedenti commi, possono provvedere avvalendosi di medici veterinari abilitati al libero esercizio professionale ed iscritti all'albo professionale, prescelti previa pubblicazione di avviso pubblico e predeterminazione di criteri di valutazione improntati alla normativa per il concorso di assunzione.

Art. 13 programmi di profilassi obbligatoria e bonifica sanitaria

1. idem

2. idem

3. La commissione di cui al precedente comma, nominata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità, è presieduta da un funzionario dei ruoli della regione del più alto livello funzionale, cui sia attribuita funzione di coordinamento nell'area della sanità, ovvero da un responsabile di servizio di igiene e assistenza veterinaria dipendente dal servizio sanitario.

4. idem

Art. 14 Istituto Zooprofilattico sperimentale della Puglia
e della Basilicata

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata è struttura pluriregionale al servizio di entrambe le Regioni e delle unità sanitarie locali.
2. L'Istituto conserva la propria natura giuridica di ente sanitario di diritto pubblico in conformità a quanto disposto dalla vigente legislazione.
3. L'Istituto zooprofilattico sperimentale, con le sezioni diagnostiche provinciali, presta la propria collaborazione ai servizi veterinari delle unità sanitarie locali, ai servizi veterinari multizonali ed ai servizi per l'igiene pubblica e per la prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro delle unità sanitarie locali, per quanto concerne la prevenzione e la diagnosi delle malattie infettive degli animali, con particolare riferimento alle zoonosi, nonché per la igiene degli alimenti di origine animale e dei mangimi per la zootecnia.
4. L'Istituto assolve altresì ogni altro compito e svolge i programmi di ricerca che possono essere affidati dal Ministero della Sanità e dalla Regione.
5. Le sezioni diagnostiche provinciali dell'Istituto zooprofilattico sperimentale fanno parte integrante dell'Istituto stesso e non possono essere assorbite, dirette o gestite dalle unità sanitarie locali.

Art. 15 Norma finale

1. Nei comuni che comprendono più unità sanitarie locali il consiglio comunale individua l'unità sanitaria locale nel cui ambito va istituito l'unico servizio di igiene e assistenza veterinaria per l'intero territorio comunale. In mancanza, provvede la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 14 Istituto Zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata.

idem

idem

ART. 15 Norma Finale

1. Nei comuni che comprendono più ^{unità} sanitarie locali il consiglio comunale, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuaidem

Art. 16

Norma transitoria relativa alle piante organiche

1. In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, le unità sanitarie locali, con provvedimento del Comitato di Gestione da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determinano le piante organiche dei servizi di igiene e assistenza veterinaria, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della presente legge e sulla base dei seguenti indici funzionali:

"Area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali".

- 1 veterinario per ogni 2000 grossi capi bovini/equivalenti per le zone di montagna;
- 1 veterinario per ogni 2500 -3000 grossi capi bovini/equivalenti per le zone di collina;
- 1 veterinario per ogni 5000-6000 grossi capi bovini/equivalenti per le zone di pianura;
- 1 tecnico veterinario (operatore prof.le collab.-o coord.- personale di vigilanza e ispezione) ogni 3000 grossi capi bovini
- 1 agente tecnico per ogni 5000 grossi capi bovini/equivalenti

2. Ai fini delle equivalenze di cui al precedente comma si adottano i seguenti criteri:

- 1 bovino/equino adulto (oltre i 2 anni) = 1 capo grosso
- 3 vitelli, 3 ammutoli, 3 suini = 1 capo grosso
- 6 ovini o caprini = 1 capo grosso
- 500 polli/conigli = 1 capo grosso

3. Per le prestazioni di controllo e vigilanza veterinaria degli animali di affezione o altri nelle UU.SS.LL. con più di 100.000 abitanti deve essere previsto 1 veterinario, 1 tecnico veterinario e 1 agente tecnico sino a 250.000 abitanti e per le frazioni superiori a 250.000 abitanti.

4. "Igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale"

- 1 veterinario- 1 tecnico veterinario (oper. prof.le coll. o coord. - personale di vigilanza e ispezione) ogni 40 impianti tra spacci, locali di macellazione, laboratori di trasformazione di alimenti di origine animale e macelli artigianali con operatività non continuativa delle zone di montagna;
- 1 veterinario- 1 tecnico veterinario ogni 70 impianti come sopra descritti nelle zone di collina;
- 1 veterinario, 1 tecnico veterinario ogni 100 impianti come sopra descritti nelle zone di pianura.

Per gli impianti di macellazione di tipo industriale:

- bovini sino a 20-30 capi/h n.2 veterinari; oltre 30 capi/h 1 veterinario;
- suini sino a 60 capi/h n.2 veterinari; oltre 60 capi/h n.1 veterinario;
- pollame e conigli n.1 veterinario per tempi di effettiva macellazione in relazione all'orario contrattuale di lavoro.

Per i mercati ittici istituiti ai sensi della l. 25.3.1959 n.125: 1 veterinario coadiutore o collab., oltre il direttore del mercato.

Per il personale ausiliario (agente tecnico) e tecnico veterinario si osserva il parametro di una unità per ogni unità di personale veterinario.

5. Ai parametri indicati nei precedenti commi è consentito derogare, con provvedimento motivato del Comitato di Gestione delle unità sanitarie locali e per particolari esigenze, in relazione al numero e alla dislocazione degli allevamenti, alle condizioni della viabilità, al numero e alla dislocazione degli impianti di macellazione ed alla natura continuativa o saltuaria del servizio, tenendo conto delle esigenze inerenti le prestazioni integrative di quelle ispettive, la vigilanza sanitaria, l'educazione sanitaria del consumatore.
6. Nella prima applicazione della presente legge l'organico minimo del personale veterinario delle due aree è individuato in un veterinario dirigente, 1 veterinario coadiutore e 1 veterinario col laboratorio per ciascuna area.
7. Il rapporto tra veterinari coadiutori, e veterinari collaboratori, qualora l'adotazione organica complessiva del servizio lo consenta, è di 1 a 2.

8. Nei casi in cui si verifica una temporanea carenza nel personale veterinario di una delle due aree, le relative funzioni possono essere svolte dall'altra unità operativa, utilizzando il personale in servizio con i criteri di mobilità previsti dalla normativa dettata dall'Accordo Nazionale di Lavoro.
9. L'organico complessivo minimo del personale amministrativo del servizio di igiene e assistenza veterinaria di ogni unità sanitaria locale è costituito da un collaboratore ammu.vo, da un assistente ammu.vo e da un coadiutore ammu.vo posti alle dipendenze funzionali del Responsabile del servizio; in relazione alle dimensioni complessive del servizio, l'organico del personale amministrativo potrà essere aumentato, con provvedimento motivato dell'unità sanitaria locale.
10. Per le assunzioni temporanee di personale ausiliario necessario per il contenimento degli animali e per esigenze stagionali, le unità sanitarie locali osserveranno le disposizioni dell'art.8 del D.P.C.M. 27.12.1988.
11. La Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, approva le piante organiche dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali, ed autorizza le necessarie assunzioni.

Art. 17 Norma finanziaria

1. Idem

Art. 17 Norma finanziaria

1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con la quota del Fondo Sanitario assegnato a norma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.